REGOLAMENTO (CEE) N. 778/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di altre materie tessili, della sottovoce doganale 62.03 ex B, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dai paesi e territori menzionati nell'allegato D diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per i sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di altre materie tessili, della sottovoce doganale 62.03 ex B, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 178 tonnellate; che alla data del 12 aprile 1978 le importazioni nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2706/77, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 22 aprile 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:
	B. di tessuti di altre materie tessili:
	I. usati:
	a) di tessuti di lino o di sisal
	ex b) altri, esclusi i tessuti di cocco
	ex II. altri, esclusi i tessuti di cocco

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 67.